COMMISSIONE VII

DIFESA

VI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 GENNAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Facilitazioni di viaggio agli ex combattenti italiani all'estero partecipanti al raduno in Roma presso l'altare della Patria. (739) 96

PRESIDENTE 96

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

BOLOGNA ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali della categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili. (265) 96

PRESIDENTE 96

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda. (414);

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente. (288) 96

PRESIDENTE 96

PAG.

EVANGELISTI e DURAND DE LA PENNE: Concessione di un contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana. (401) 96

PRESIDENTE 96

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali. (194) 97

PRESIDENTE 97

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Scuole allievi operai delle Forze armate. (572);

GUADALUPI ed altri: Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa. (183) 97

PRESIDENTE 97, 98, 100, 103, 104, 105, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118

LEONE RAFFAELE, *Relatore* 97, 100, 105, 107 108, 109, 110, 111, 112, 115, 118

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 98, 100, 102, 104, 106, 107, 108 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117

D'IPPOLITO . . 102, 104, 105, 106, 108, 109 110, 112, 117

ABELLI . . . 103, 104, 110, 111, 113, 117

LENOCI 104, 109, 111, 112

DURAND DE LA PENNE . . . 110, 112, 113

BOLOGNA 111

MESSE 114

La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Facilitazioni di viaggio agli ex combattenti italiani all'estero partecipanti al raduno in Roma presso l'Altare della Patria (739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 739: « Facilitazioni di viaggio agli ex combattenti italiani all'estero partecipanti al raduno in Roma presso l'Altare della Patria ».

Informo gli onorevoli componenti la Commissione che, per quanto riguarda il provvedimento all'esame, si è manifestata qualche perplessità negli ambienti della Commissione Bilancio, e poiché non è stato espresso parere alcuno, né contrario né favorevole, sentito anche il Relatore onorevole Buffone, propongo che si deliberi un breve rinvio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere pertanto stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bologna ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili (265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bologna, Belci, Corona Giacomo, Gagliardi: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili » (265).

A proposito di questa proposta di legge, per la quale il Ministero della difesa ebbe già occasione, a suo tempo, di pronunciarsi favorevolmente, nonostante i pareri riconfermati dal Ministero della difesa e la dichiarata esigenza che la proposta di legge venga approvata, debbo informare gli onorevoli colleghi che ci è stato iersera comunicato che il Ministro del bilancio, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, ha chiesto la rimessione del provvedimento all'Assemblea. Quindi la proposta di legge ci verrà riassegnata in sede referente. Aggiungo che è necessario essere molto cauti in materia. In seguito alla richiesta di rimessione all'Assemblea comunico che la discussione è sospesa.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Jozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414); e del deputato Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenenti o tenente (288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Jozzelli: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (414); e del deputato Badini Confalonieri: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente » (288).

Avverto gli onorevoli colleghi che l'onorevole Jozzelli, proponente di una delle due proposte di legge in esame, è assente per motivi di salute; egli però mi ha fatto sapere che gradirebbe un rinvio, volendo partecipare alla discussione della proposta che porta il suo nome, e per la quale è stato espresso parere contrario da parte della Commissione Bilancio. Pertanto, anche su proposta del Relatore onorevole Sinesio, pregherei la Commissione di rinviare questa discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione dei due provvedimenti all'ordine del giorno (n. 414 e n. 288) è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Evangelisti e Durand de la Penne: Concessione di un contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Evangelisti e Durand de la

Penne: « Concessione di un contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana » (401).

Non mi formalizzo, anche se manca il Relatore onorevole Corona Giacomo. Si tratta di materia che tutti conosciamo e per la quale, forse, abbiamo una particolare propensione ad una sollecita discussione. Tuttavia debbo far presente che la V Commissione Bilancio ha giudicato insufficiente la proposta copertura finanziaria. Il Governo ha, perciò, predisposto un nuovo testo che invierò subito per il parere alla V Commissione Bilancio. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali » (194).

In merito a questo provvedimento abbiamo ricevuto un parere contrario da parte della V Commissione Bilancio. Ritengo che sarebbe opportuno, anche su proposta del Relatore onorevole Buffone, rinviare la discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Scuole allievi operai delle Forze armate (572), e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa (183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 572: « Scuole allievi operai delle Forze armate » e della proposta di legge n. 183 di iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: « Nomina in ruolo degli allievi operai della Amministrazione della difesa ».

Eravamo giunti all'articolo 8, in materia di inquadramento in ruolo degli allievi operai. Prima di riprendere la discussione, desidero informare gli onorevoli colleghi che la Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 30 ottobre 1963, deliberò di rinviare l'esame del disegno di legge n. 572, in attesa che il Rappresentante del Governo chiarisse la natura dei corsi allievi operai delle Forze armate, con preghiera di soprassedere all'esame di merito del disegno di legge. È vero che questa comunicazione porta la data del 30 ottobre; però non risulta che nel frattempo sia intervenuto il chiarimento.

Credo che il motivo di questa preoccupazione sia dovuto al fatto che la Commissione Affari costituzionali, che rappresenta l'organo coordinatore della politica legislativa in materia di pubblico impiego abbia delle perplessità per il fatto che gli allievi operai entrerebbero nei ruoli statali senza aver sostenuto un regolare concorso come prescrive la Costituzione della Repubblica, ma soltanto dopo la frequenza dei corsi che, già quando erano stati impostati, prevedevano l'eventualità della assunzione. Questa assunzione viene regolata attraverso tutti i criteri previsti dal disegno di legge che è al nostro esame. Ad ogni modo mi riservo di fornire gli opportuni chiarimenti, insieme al rappresentante del Governo, se la Commissione Affari costituzionali dovesse ancora insistere sulla sua pregiudiziale. Credo che, frattanto, ci convenga andare avanti, per guadagnar tempo, dato che il disegno di legge è molto atteso.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Da quanto abbiamo appreso, le difficoltà, oltre quelle ora accennate per la I Commissione, deriverebbero dal secondo comma dell'articolo 4, cioè dalla validità (o dal valore) nella Repubblica italiana che si darebbe al titolo, espresso qui come attestato: non un autentico diploma, ma attestato di idoneità, a conclusione dei corsi. Siccome abbiamo già visto che l'avvenuta frequenza dei corsi si materializza, in tutta la Repubblica, in un titolo preferenziale per determinate situazioni (quali l'impiego e la possibilità di emigrare), forse qualche collega della I Commissione ritiene che questo sia un titolo eccessivo che deprima i titoli ufficialmente riconosciuti, ora, nell'ambito degli studi. Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Presidente della Commissione e l'onorevole Rappresentante del Governo di porre in efficace rilievo la peculiarità di questo titolo nell'ambito di tutti gli altri titoli delle scuole italiane, in modo che non ci si

impressioni, quasi che avessimo inteso varare un nuovo titolo nell'ambito di quelli scolastici, anzi in concorrenza ad essi: cosa che né la Commissione né il disegno di legge governativo hanno inteso fare.

Sarò grato se questo particolare aspetto del problema dei titoli sarà illustrato con maggior chiarezza rispetto al valore degli altri titoli scolastici dello Stato, affinché i colleghi della I Commissione non si impressionino.

Questa è una preghiera che rivolgo alla cortese attenzione del Presidente e del Sottosegretario.

PRESIDENTE. L'onorevole Guadalupi, Sottosegretario di Stato per la difesa, ha proposto un nuovo testo dell'articolo 8, di cui do lettura:

« Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici, possono, a domanda, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza, fino al limite massimo annuo di 300 unità per ogni Forza armata.

« L'assunzione ha luogo in una o più volte nel corso dell'anno per il numero dei posti, le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio stabiliti con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione è fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneità che danno titolo all'assunzione.

« Le nomine sono disposte nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza previo saggio teorico-pratico.

« Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato al primo comma, saranno tenuti scoperti nella IV categoria ed eventualmente nella II e nella I tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria.

« Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi in data non anteriore al 1° giugno 1961, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 600 per l'Esercito e 800 per la Marina ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido quanto affermato dal Relatore, onorevole Leone Raffaele, confermando che il Ministero della difesa non ha alcuna difficoltà a fornire gli opportuni chiarimenti – che, peraltro, già sono contenuti nella relazione presentata anche alla Commissione Affari costituzionali –. A norma dell'articolo 4, ove si tratta soltanto di lievi modifiche, il Ministero della difesa è quanto mai ben disposto e sin da ora si pone a disposizione della Commissione per gli ulteriori adempimenti facendo osservare, però, che molto probabilmente la Commissione Affari costituzionali dovrà aggiornare il parere già espresso. Ed in relazione a questo parere che come i colleghi sanno è obbligatorio e vincolante, il Governo si riserva di rivedere la propria posizione, anche eventualmente dopo la discussione degli articoli, in base al combinato disposto degli articoli 91 e 40 del Regolamento della Camera.

Il Governo ha provveduto a compiere un ulteriore esame della situazione, confermando, peraltro, la nuova formulazione dell'articolo 8 e considerando anche che l'elenco di qualifica dei mestieri, che è previsto all'articolo 2 della legge del 5 marzo 1961, n. 9, non è stato ancora pubblicato. Poiché secondo la norma transitoria di cui all'articolo 76, fino a quando non si sarà provveduto alla emanazione delle tabelle, continua ad avere efficacia la tabella dei mestieri della legge n. 67, il Governo ritiene non potersi collegare quanto suggerito nell'ambito di questi due articoli, anche se da alcuni settori è stata avanzata la richiesta di non attestarsi categoricamente sull'inserimento degli allievi operai nella terza categoria.

Il Governo, dopo aver attentamente esaminato gli emendamenti proposti e dal Relatore e dagli altri colleghi parlamentari, ritiene di dover confermare la nuova formulazione dell'articolo 8 letta dal Presidente.

Chiedo scusa agli onorevoli commissari se soltanto in questo momento essi hanno potuto avere conoscenza della nuova formulazione dell'articolo 8.

Se gli onorevoli colleghi me lo consentono vorrei brevemente illustrare il nuovo testo. Innanzi tutto va ribadito il concetto che ha ispirato il Ministero della difesa, anche alla luce delle argomentazioni qui portate da parte del Relatore e di altri colleghi parlamentari, e vanno illustrati i criteri che il Ministero del-

la difesa ha seguito e nella formulazione del testo e nella relazione che accompagna l'organico testo del disegno di legge. La classificazione degli operai è quella che risulta dall'articolo 2 della tanto famosa e pur tanto discussa legge n. 90. Va, peraltro, anche osservato che la legge 17 agosto 1957, n. 168, non può costituire un precedente in materia, trattandosi di contingente assai limitato.

Infatti, detta legge dava facoltà al Ministero della difesa di assumere, mediante la normale procedura dei pubblici concorsi, operai temporanei in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario precedente, per cause diverse dall'esodo volontario; tale facoltà poteva però essere esercitata per un numero massimo di assunzioni corrispondente al quinto dei salariati cessati dal servizio, ed inoltre solo il cinquanta per cento di tali assunzioni poteva essere riservato sia ai volontari specializzati delle Forze armate congedati da non oltre un anno, che a coloro che avevano seguito con profitto i corsi presso le Scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

Occorre, inoltre, considerare che, almeno per quanto riguarda la grande maggioranza degli allievi operai, l'assunzione in qualità di operai avverrebbe al compimento della età minima di anni diciotto richiesta dalla legge n. 90; in età, quindi, che di massima non offre garanzie di acquisita piena maturità di carattere, né di specifica capacità nella qualifica professionale di mestiere, presupposta per l'inquadramento nella seconda categoria.

Oltretutto, l'inquadramento degli allievi operai nella seconda categoria, senza alcuna limitazione e senza il superamento delle prove di concorso; aggraverebbe sul piano morale ed equitativo la posizione dei numerosissisi operai di terza categoria con notevole anzianità di servizio, i quali pur avendo acquisito una capacità professionale superiore che ne consente l'utilizzazione, con carattere di continuità, in mansioni proprie della categoria superiore, non possono essere – purtroppo aggiungiamo noi – inquadrati nella seconda categoria se non attraverso la trafila dei concorsi, limitatamente alle vacanze risultanti nella dotazione organica relativa ed in concorrenza con i candidati esterni.

Pertanto, ove dovesse prevalere, in seno alla Commissione Difesa della Camera, l'orientamento favorevole alla assunzione in ruolo degli allievi operai nella seconda categoria, si dovrebbe, quanto meno, provvedere a modificare l'articolo 9 della legge n. 90, nel senso di riservare agli operai in servizio la metà dei posti vacanti nella prima e seconda categoria.

Successivamente a questa manifestazione di parere, già illustrato dal collega De Meo in questa stessa sede, ho nuovamente consultato la competente Direzione generale. Chi vi parla ha fatto anche proprie esperienze, non ultima quella del contatto con la scuola allievi operai dell'Esercito, e, più esattamente, lo Spolettificio Esercito di Torre Annunziata (Napoli). Ebbene, in linea di fatto si può dire che i risultati che vi si conseguono sono eccellenti. Questo, è anche quanto gli stessi direttori dei corsi e il direttore generale degli stabilimenti hanno motivato ed espresso alla competente Direzione generale.

Alcuni di questi corsi sono per aggiustatori e tornitori. Ora, il mestiere, la qualifica di mestiere di tornitore, di aggiustatore, come quella di altri mestieri, è compresa secondo un elenco in categoria che varia dalla seconda alla terza. Non c'è dubbio, quindi, che in linea di fatto, essendosi verificato da parte dell'Amministrazione, per alcuni opifici, in virtù della vecchia legge, l'inserimento di alcuni di questi operai nella seconda categoria, mentre il grosso resta nella terza, il Governo per evitare disarmonie e per non pregiudicare la legittima aspettativa di tutto il personale, che già esercita mansioni di seconda, pur essendo nella terza, non sarebbe alieno, ove si trovasse adeguata formulazione, dal riesaminare la sua posizione.

Sta di fatto, peraltro, che conoscendo meglio la situazione numerica degli organici, probabilmente si potrà arrivare anche ad una soluzione migliore.

La Marina, attualmente, ha scuole allievi operai funzionanti a Taranto, Brindisi, La Spezia, Livorno, Venezia, Messina, Augusta e la Maddalena, per un totale di 985 allievi, di cui la maggiore formazione numerica è rappresentata dagli allievi operai dell'arsenale marittimo di Taranto: 616. Seguono La Spezia con 462, La Maddalena 116, Augusta 90, Messina 68, Livorno 58, Brindisi 45, Venezia 3. Mentre, per l'Esercito, il numero globale degli allievi operai interessati a questo articolo 8, è di 707 e le scuole allievi operai, autorizzate per l'esercizio in corso, in buona parte già funzionanti, sono le seguenti: presso l'Arsenale Esercito Torino (con un numero massimo di allievi di 8); Spolettificio Esercito Torre Annunziata (15); Polverificio Esercito Fontana Liri (40); Fabbrica armi Terni (10); Laboratorio precisione Esercito Roma (30); Centro esperienze artiglieria Nettuno (20); Ar-

senale Esercito Napoli (15); Pirotecnico Esercito Capua (10); Officina riparazione mezzi corazzati Bologna (15); Officina automobilistica Bologna (11); Officina riparazioni trattori Piacenza (9); Officina riparazione mezzi corazzati Nola (52); XXI stabilimento trasmissioni Roma (12); XXI stabilimento G. M. Pavia (4); Deposito materiale G. M. Peschiera (13); Istituto geografico militare Firenze (14); Officina grafica militare Gaeta (20).

Si tratta, come dicevo, di 707 allievi operai in gran parte già preparati, mentre si è dato inizio con il 1° gennaio, alla preparazione dei primi corsi degli stessi allievi operai, secondo le esigenze dei diversi stabilimenti; che, ovviamente, non possono che sodisfare dal punto di vista tecnico e della qualificazione professionale ed anche essere corrispondenti a quelle necessità di stabilimento che possono, ovviamente, variare nella misura in cui gli stabilimenti militari, una volta modernizzati e bene attrezzati, rispondano ad una gestione economica. Ciò, d'altra parte, il Presidente della Commissione consultiva parlamentare prevista per il parere sulle leggi delegate, potrà cominciare a constatare nelle prossime settimane, quando dovrà convocare la famosa commissione, nella quale credo sia entrato a far parte il collega onorevole Lenoci, per varare in questa fase, almeno due dei relativi decreti.

Resta in piedi la questione della proroga per un altro anno della legge delega. L'organizzazione sindacale ha fatto sapere di essere orientata favorevolmente rispetto a una eventuale modifica od emendamento al testo della legge delega. Sulla materia, il Governo attende, prima di esprimersi, di conoscere il parere della Commissione parlamentare consultiva, dal momento che non ritiene di poter oggi affermare la possibilità, dal punto di vista costituzionale anche, che un provvedimento di delega possa essere, in sede di proroga, modificato.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. E per la Aeronautica?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Allo stato, non risulta che siano neppure in preparazione corsi di formazione per allievi operai. Il Governo, comunque, è pronto ad esaminare il problema, quando fosse rivolto lo stesso invito, sempreché si fornisca la dimostrazione seria che anche nell'ambito dell'Aeronautica militare esistono questi corsi per allievi operai! Ma, allo stato, si è fatto presente che non è stata avanzata richiesta al riguardo da parte di alcun stabilimento. Atteso anche il fatto che l'Aeronautica preferisce approvvigionarsi di materiale all'esterno.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Circa l'ultimo punto! A mio modo di vedere anche il problema degli specialisti dei servizi della Aeronautica dovrebbe configurarsi in altra maniera, prevedendosi nel futuro immediato la possibilità di reperire, sul mercato specializzato, la manodopera necessaria. La possibilità che lo Stato, cioè, riesca a trovare anche specializzati, di fronte alla richiesta delle aziende private che offrono di più, mi sembra assai ipotetica e, quindi, penso che l'Aeronautica si troverà di fronte alle stesse difficoltà in cui si trovano oggi l'Esercito e la Marina.

Ma al di là di questo mio personale pensiero, di questa mia personale opinione, mi consenta, signor Presidente, di...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Leone, ma basterebbe riflettere sulla complessità dei piani di costruzione dell'F-104 e del G-91, per comprendere come stiano le cose. Si pensi che anche le ditte più accreditate non producono che parti dei veicoli in questione; il motore viene prodotto già all'estero; la fusoliera viene costruita da varie ditte; le apparecchiature elettroniche da altre ditte ancora. Da ciò si può facilmente evincere come le squadre di specializzazione siano molto articolate.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ma proprio per ciò ritengo che una sintesi, operata da una scuola organicamente impostata, possa, appunto, comprendere queste varie preparazioni fatte qua e là e sintetizzarle. Ad ogni modo, come dicevo, questa è una mia personale opinione. Ritornando, invece, sull'articolo 8, che questa mattina viene impostato in maniera diversa dal mio pensiero, debbo fare prima di tutto due osservazioni all'onorevole rappresentante del Governo.

La prima è la seguente.

L'articolo 8, come ci è stato presentato oggi sviluppa e sintetizza le ragioni già illustrateci altre volte dall'onorevole rappresentante del Governo: cioè i corsi offrono soltanto una parziale formazione sicché non si ritiene che sia possibile, a diciotto anni, avere una preparazione adeguata al mestiere (non alla professione) che questi giovani poi eserciteranno. Da ciò consegue che sarebbe iniquo – nei confronti di tanti lavoratori specializzati che da vari anni attendono il passaggio dalla terza alla seconda categoria, e che hanno dimostrato, anche nei concorsi, un livello veramente superiore – se i giovani venissero inquadrati nella seconda categoria. Mi pare che su queste due premesse le tesi del Governo si siano mantenute costanti, sia in pas-

sato che ora. Tuttavia, a questo primo rilievo, che mi sembrava doveroso mettere in evidenza, perché vi è una continuità d'impostazione, debbo far seguire una seconda osservazione; e cioè che, dall'emendamento presentato dall'onorevole rappresentante del Governo si deducono queste considerazioni: 1) che in realtà, non tutti coloro che frequentano o hanno frequentato i corsi (anche fino al 1961), entrano nella terza categoria. Perché? Perché vi sono indicate per la prima volta delle aliquote specifiche. 2) Che le stesse nomine a queste aliquote avvengono attraverso un punteggio che non si comprende bene – ecco perché vorrei un chiarimento specifico dall'onorevole Sottosegretario – se derivi dai giudizi riportati negli anni di frequenza dei corsi: ciò se ho ben capito, ma può darsi che abbia capito male. Sicché verrebbe smentito perfino l'attestato conclusivo conseguito alla fine del biennio o dell'anno o del triennio. E si aggiunge un'altra prova: occorre, cioè, un saggio nuovo. Quindi: un punteggio che non tiene conto del titolo conclusivo e quindi della media conseguita, e in più un nuovo saggio da cui derivi una valutazione, una specie di prova d'esame conclusiva, per poter essere immessi nei ruoli.

Ma può darsi che non abbia ben capito il significato di questa innovazione, che a me pare di sostanza, perché introduce elementi nuovi.

Sempre sulla seconda osservazione, terzo punto: nel mio emendamento era prevista la sodisfazione, anche se non integrale, di coloro che sono specialisti da tanti anni, attraverso la creazione del soprannumero. Qui vedo che il soprannumero viene creato volta a volta, però non per gli specialisti anziani, ma soltanto per quelli che provengono dai corsi delle scuole. Infatti, al quarto comma, si dice che qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato al primo comma, saranno tenuti scoperti nella IV categoria ed eventualmente nella seconda e nella prima tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria.

Sicché, ne consegue ora che, mentre il mio emendamento risolveva non soltanto il problema dei provenienti dalle scuole, ma anche, per il 70-80 per cento, il problema degli operai specializzati anziani, con la creazione del soprannumero nella seconda categoria, senza produrre vaste fratture economico-finanziarie nella visione globale del bilancio, perché spostava alcune aliquote dalla terza, dalla quarta, dalla prima, ora addirittura abbiamo un soprannumero che si crea nella terza categoria, ma ai fini limitati degli allievi operai. E neppure la più piccola sodisfazione si dà agli operai specializzati anziani.

Mi si potrebbe osservare che tutto ciò è giusto, perché si tratta di altra cosa dalla scuola; ma noi abbiamo udito l'affermazione che il Governo mira a risolvere il problema globalmente; ma, in effetti, si consegue, poi, questo risultato?

E infine, torno ad osservare, all'ultimo punto, che nel primo anno di applicazione della presente legge, possono essere assunti senza concorso soltanto aliquote di coloro che hanno già frequentato i corsi negli anni precedenti al 1961, e neppure per intero tutte le unità che sono uscite dalle scuole. Comprendo benissimo le difficoltà in cui l'Amministrazione si trova per risolvere il problema, e non voglio essere così cieco da non comprendere che l'aspirazione di qualche migliaio di operai specializzati che lavorano nell'amministrazione, con sua piena sodisfazione, pone un problema scottante. Lo comprendo. È giusto, è legittimo, che l'amministrazione miri a risolvere questo problema e a venire incontro all'aspirazione legittima del passaggio dalla terza categoria alla seconda.

Tuttavia non ritengo che possa essere soltanto risolto con una modifica della legge n. 90; anzi considero già l'eventualità che si debba ricorrere ad una nuova legge che contenga norme interpretative relative alle varie categorie; in caso diverso il problema non potrà essere risolto, in quanto, a ben pensarci, neppure una parziale modifica della legge n. 90 può portare ad una soluzione adeguata. Ho espresso più volte il mio orientamento al riguardo. Ribadisco, ancora una volta, l'ultimo da me espresso: cioè riconoscimento della seconda categoria per tutti gli allievi e per un parziale utilizzo degli allievi della terza che sono in questa categoria da molti anni. Poiché, però, mi trovo, ora, di fronte a posizioni così diverse nei confronti del primo emendamento da me proposto, mi rimetto alla Commissione circa la via da scegliere. Ove, peraltro, la Commissione dovesse scegliere la via prospettata dal Governo, mi sono.... premunito presentando un emendamento del quale successivamente l'onorevole Presidente darà lettura. Resta il fatto, però, che il problema che oggi ci si prospetta va risolto e per gli uni e per gli altri; attenderò l'occasione buona e spero che quella odierna sia

la più adatta. L'altra mia ambizione era costituita dal fatto che finalmente la scuola militare avrebbe rappresentato una prima e grande affermazione di un nuovo tipo di scuola professionale in Italia, come il punto d'arrivo di quegli studi, che hanno scosso intiera l'opinione pubblica e contemporaneamente rivoluzionato l'organizzazione delle scuole professionali della Repubblica italiana. Poiché questa mia ambizione è forse eccessiva, ripiego subito, auspicando magari fra qualche mese, tempi migliori.

D'IPPOLITO. Nel commentare il nuovo testo presentato dal Governo presenteremo anche degli emendamenti. Dunque: al primo comma del nuovo articolo 8 si parla di assunzioni in relazione alle esigenze del servizio. Ma se vogliamo stabilire un principio, a nostro avviso, dobbiamo subito togliere dal testo le parole « in relazione alle esigenze del servizio ». Ed è appunto questo il primo emendamento che noi proponiamo. E passiamo alla seconda questione: « possono essere nominati senza concorso operai di terza categoria »: per quanto già avemmo occasione di dire, non ci resta altro che confermare che gli allievi operai debbono essere nominati operai di seconda categoria. Abbiamo parlato, appunto, di capacità e veduto come questi allievi vengano immessi nella produzione; non comprendiamo pertanto, come, in vista di una loro utilizzazione, non si possa inquadrare questi allievi altro che nella seconda categoria! Aggiungerò, inoltre, che i motivi addotti dall'onorevole Sottosegretario non ci convincono per una serie di ragioni. Riecheggiano vecchie posizioni che sono, ormai, a circolo chiuso: quando si parla dei nuovi allievi, infatti, si osserva sempre che i loro diciotto anni di età non sono sufficienti per una completa qualificazione. Non ritengo, infatti, che oggi si possa sostenere che abbiamo concesso un notevole beneficio, quando già in numerose aziende i giovani di 18 anni sono altamente qualificati. Lo Stato, per risolvere i suoi problemi, sia per il personale militare che per il personale civile – parliamo tutti con molta franchezza – promette sempre « migliori condizioni »; quando, però, si tratta di stabilire una effettiva entità nelle condizioni di retribuzione, non certo in concorrenza con l'impiego civile, ma neppure in posizione fortemente sperequata, si oppongono sempre una serie di cavilli in virtù dei quali un operaio, a 18 anni, non si può giudicare qualificato.

Ed andiamo all'altra questione: quella, cioè, dei 300 operai per ogni Forza armata. Non si potrebbe specificare meglio, magari ricorrendo alla dizione « 300 unità per Forza armata » e poi completando con « 600 e 900 rispettivamente fra Marina ed Esercito »?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo non è un problema perché più o meno rientrano tutti gli allievi operai...

D'IPPOLITO. L'eccezione è proprio in quel « più o meno »...

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per la Marina cento allievi saranno sistemati extra concorso. Pertanto, secondo quanto stabilito all'ultimo comma, rimarebbero fuori solo poche unità. Se non erro 42 o 43.

D'IPPOLITO. Comunque, per quanto riguarda il problema della categoria restiamo fermi sulla nostra richiesta di indicare in un comma dell'articolo 8 che gli operai debbono essere inquadrati nella seconda, richiamandoci a quanto è stato chiaramente stabilito nella proposta di legge, a suo tempo presentata, dall'onorevole Guadalupi ed altri. Per il secondo comma noi chiediamo che non si parli di assunzione in una o più volte nel corso dell'anno, ma di assunzione a fine corso. Parimenti non vediamo motivo alcuno perché gli allievi operai che abbiano ultimato il corso non debbano essere assunti nel corso dell'anno, né crediamo sia opportuno stabilire che la determinazione per il termine utile debba essere stabilita per decreto ministeriale. Credo che potremmo indicare il termine utile per la presentazione delle domande nel contesto della disposizione. Cioè: il termine utile per la presentazione delle domande dovrebbe essere tale da consentire la partecipazione anche degli allievi che attualmente prestano servizio militare. Fisseremo, magari, un termine di trenta giorni.

Quanto al terzo comma, noi proporremmo, la soppressione, della norma relativa al saggio teorico-pratico. Se gli allievi hanno conseguito l'attestato di cui all'articolo 4, basta, dunque, l'attestato e non necessitano ulteriori prove.

GUADALUPI, *Sottosegrtario di Stato per la difesa*. Forse la lettura da parte mia del nuovo articolo 8 è stata troppo veloce sì che i commissari non hanno ben udito alcune parole: quando ho detto: « o, in mancanza » era evidente l'alternativa: se esiste un attestato non c'è bisogno di una ulteriore prova.

D'IPPOLITO. Comunque, dicevo, siccome secondo la nostra posizione, dovrebbero essere assunti tutti gli allievi operai, praticamente si potrebbe addivenire alla completa soppressione del terzo comma e, credo, anche

degli altri successivi ad eccezione, soltanto, della norma relativa al quinto comma, che dovrebbe rimanere, nel quale si parla della nomina degli allievi operai che abbiano ultimato i corsi in data anteriore al 1° giugno 1961. Però, anche qui, il numero dei posti dovrebbe garantirci l'assunzione di tutti coloro che si trovano nella possibilità, in rapporto alla legge, di avanzare domanda.

Queste le osservazioni che volevo fare. Non so se sia sufficiente quanto ho detto oppure se debba presentare gli emendamenti per iscritto.

PRESIDENTE. Onorevole D'Ippolito la prego di redigere per iscritto i suoi emendamenti.

ABELLI. Mi sembra che non rimanga che ribadire quanto già espresso nella precedente seduta. Anche a giudizio della mia parte non pare risponda a motivi di equità quanto viene addotto dal Governo, in quanto sappiamo che, non solo nell'industria privata, ma anche in quella para-statale, dopo due anni, gli allievi operai vengono inquadrati nella seconda categoria; e che in due anni è possibile dare ad essi la necessaria qualificazione. E, ciò va sottolineato, anche nello stesso interesse dell'Amministrazione dello Stato. Perché, se questi giovani vengono inquadrati nella terza categoria dell'Amministrazione statale, mentre possono, specialmente oggi, trovare il posto come seconda categoria in industrie diverse, si corre il rischio che, dopo averli istruiti per due anni, essi preferiscano alla carriera dello Stato, quella nell'industria privata o parastatale.

Quindi, anche a nome del mio gruppo, mi dichiaro contrario alla formulazione data dal Governo. Si potrebbe, al massimo, ripiegare su un'aliquota del 50 per cento nella terza e 50 per cento nella seconda categoria; il che servirebbe di incentivo per gli allievi sapendo che i migliori verrebbero inquadrati nella seconda categoria.

Confesso che mi ha lasciato alquanto perplesso una frase dell'onorevole Sottosegretario: non tutte le scuole – egli ha detto – sono allo stesso livello ! ?

PRESIDENTE. Questo non conforta la tesi della seconda categoria !

ABELLI. È vero. Ma è preoccupante, tuttavia, il fatto che vi siano scuole per allievi operai che non diano sufficienti garanzie di educarli adeguatamente al mestiere, tanto che alla fine del corso questi non hanno nemmeno un punteggio di merito. Non è possibile mantenere per legge la possibilità di far funzionare scuole che si ritengono tanto poco idonee che alla fine dell'insegnamento non sono neppure in condizione di dare un punteggio di merito. Bisogna, quindi, o eliminare queste scuole ovvero rammodernarle. Non mi sembra logico e possibile, specialmente dopo che sarà approvato un provvedimento come quello all'esame, che si mantengano in vita scuole non all'altezza della situazione.

Pertanto, questo terzo comma, così com'è formulato, anche se posso comprenderlo nell'attuale situazione di fatto, non avrebbe più ragione di esistere, qualora il Ministero si preoccupasse di vedere se queste scuole sono o non sono all'altezza di rendere questi operai qualificati, eliminando, quindi, o ammodernando, quelle deficitarie.

L'altro problema è quello che riguarda i vecchi lavoratori. Anche qui, una frase dell'onorevole Sottosegretario mi ha stupito. Perché è chiaro che i lavoratori di terza categoria non acquisiscono, nemmeno in venti anni, la qualificazione per il passaggio alla seconda categoria ! Ed è triste, tuttavia che un lavoratore che entra nell'industria e viene inquadrato nella terza categoria, non impara, non si qualifica, se non frequenti per proprio conto corsi di specializzazione o di qualificazione. È più facile che l'operaio di seconda categoria svolga un lavoro che lo avvicina all'operaio di prima, che un operaio di terza categoria possa imparare il mestiere di uno di seconda !

Se, invece, come ha detto lo stesso onorevole Sottosegretario, sono lavoratori di terza adibiti a mansioni vere e proprie di seconda, allora il problema è risolvibile: l'organico è inadeguato, e, quindi, bisogna modificarlo... L'industria moderna, oggi, rispetto a venti anni fa, è diversa nella sua organizzazione, quindi gli organici debbono essere adattati alle necessità di un'industria moderna. E noi sappiamo che il numero degli specializzati oggi, è molto superiore a quello di una volta. Quindi, se ciò è necessario, non vedo perché non si possa modificare l'organico, perché è veramente ingiusto – e mi stupisce che i sindacati, sempre pronti a schierarsi contro i privati quando occadono questi fatti, non lo facciano nei confronti dell'Amministrazione dello Stato – che vi siano dei lavoratori pagati come semplici manovali, mentre svolgono mansioni di seconda categoria con paga di lavoratori di terza categoria.

Si modifichi quindi l'organico, e si facciano le cose in modo che rispondano a quei principî di equità che devono prevalere nel-

l'ambito dell'Amministrazione dello Stato. Non ci lamentiamo, come ha detto il collega che mi ha preceduto, della situazione dei dipendenti dello Stato, se poi, quando si tratta di stabilire qualcosa di più moderno per essi non lo facciamo..

Pertanto, secondo me, gli allievi operai devono essere inquadrati nella seconda categoria dopo aver compiuto per due o tre anni con profitto i relativi corsi.

PRESIDENTE. In attesa che l'onorevole D'Ippolito completi la stesura degli emendamenti preannunciati, ritengo utile proseguire nella discussione.

LENOCI. Non dobbiamo meravigliarci che i corsi di qualificazione non siano tutti allo stesso livello; anzi, per me, questo è una norma. Il livellamento possiamo averlo nei corsi delle scuole umanistiche. Ma nelle scuole professionali i corsi variano da regione a regione, e per le attrezzature e per il rendimento degli allievi e per la caratterizzazione delle scuole stesse. Ma quello che avviene oggi, poi, fa veramente impressione! È risaputo che nelle scuole professionali mancano gli insegnanti. Le scuole professionali in Puglia funzionano senza insegnanti! E non ci sono ingegneri! E i provveditori agli studi sono costretti, dove possibile, a chiedere in prestito ingegneri alle grandi industrie (come la Breda e la Montecatini) per insegnare nelle scuole professionali: ma questo accade nei capoluoghi, come a Bari o a Brindisi. In provincia, invece, i posti che dovrebbero essere occupati da ingegneri, comunque da laureati, sono tenuti da periti. E allora, amici miei, come possiamo meravigliarci che vi siano corsi di qualificazione che variano da una città all'altra? Vi saranno delle ragioni! Il Ministero effettivamente dovrebbe intervenire, con nuovi stanziamenti, realizzando una efficienza organizzativa più elevata, in questi corsi, perché diano tutti lo stesso risultato o rilascino tutti lo stesso titolo.

Alla luce di queste considerazioni, se noi fossimo certi che, effettivamente, questi corsi di qualificazione, danno una preparazione tecnica, una qualificazione idonea, non dovremmo preoccuparci dei diciotto anni, anche perché ciò non si verifica nell'industria privata. Ma non possiamo, d'altra parte, ignorare l'esistenza di tanti operai che rimangono per dieci o dodici anni in terza categoria, che sono già avanti negli anni e che vedono i giovani diciottenni transitare alla seconda categoria.

Onorevoli colleghi, la giustizia distributiva non deve essere ignorata, anche per non originare l'inevitabile risentimento di coloro che vedranno attuati dei provvedimenti che sembrano di favore e che, infatti, lo sono nell'intenzione dei proponenti, ma che invece poi si traducono in un danno per alcuni.

D'IPPOLITO. Ma scusa, a me pare che non aiutiamo gli operai anziani...

LENOCI. Non li aiutiamo; aumentiamo la loro amarezza nel vedere che essi vengono a trovarsi nella stessa categoria dieci anni, mentre gli altri, i ragazzi, che non hanno una preparazione superiore alla loro, perché non sono venuti da corsi che danno l'affidamento cui accennavo, passano subito ad una categoria superiore.

ABELLI. Allora aboliamo i corsi!

LENOCI. Se noi risolvessimo questo problema, di provvedere cioè a questi operai che stanno nella terza categoria, non foss'altro per quella carenza cui accennava il collega onorevole Leone – per cui le conseguenze le avvertiremo nelle Forze armate man mano che i tempi passano e il mercato non consentirà più di attingere gli elementi necessari per sopperire alle esigenze delle Forze armate – se noi potessimo risolvere il problema di questi anziani, non esiterei un secondo a dire: allora portiamo gli anziani e i giovani alla seconda categoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha chiesto di parlare per fornire alcuni schiarimenti. Ne ha facoltà.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Intervengo per dire al collega onorevole Relatore che, soltanto quando mancasse il punteggio di merito, riportato alla fine del corso, dovrebbe consentirsi il saggio teorico-pratico. In linea di massima questo non dovrebbe accadere, perché ogni corso si conclude con una graduatoria, ma è una ipotesi che fa salvi i diritti degli allievi operai e le esigenze dell'istituto.

Per quanto riguarda gli emendamenti del collega onorevole D'Ippolito, debbo dire che anche il Governo ha avuto (e conferma di avere) l'ambizione a vedere operante al più presto possibile la nuova disciplina, che non tiene soltanto conto delle richieste più volte pervenute dagli allievi operai, disseminati ovunque, a seconda delle esigenze degli istituti; ma tiene conto anche delle esigenze del Ministero della difesa (particolarmente Marina ed Esercito), che ha organizzato, sia pure in forme non ancora perfette, dei corsi che stanno dando dei buoni risultati.

Per una sistemazione giuridica (non completa), e per consentire quindi che questi al-

lievi operai forniscano quel ringiovanimento di cui c'è tanto bisogno negli stabilimenti militari, e per cui è anche necessario mettere allo studio, nel quadro generale della riforma della pubblica amministrazione, le eventuali modifiche all'articolo 14, all'articolo 9 e seguenti della legge organica del 1961, n. 90, il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno dell'onorevole Relatore che mi pare il Presidente abbia preannunciato.

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole D'Ippolito, presentatore di una serie di emendamenti, che gli stessi, così come sono formulati, richiedono il parere della Commissione Affari costituzionali. La soppressione dello inciso « in relazione alle esigenze di servizio », infatti, non soltanto avrebbe una conseguenza economica ma riaprerebbe tutto il problema degli organici, sul quale la Commissione Affari costituzionali ha sollevato delle eccezioni, tanto più che questi giovani non entrano nei ruoli per pubblico concorso.

La questione evidentemente si complica se consideriamo che il voler sostenere l'inquadramento nella seconda categoria, come l'ha prospettata il collega Abelli, si riferisca addirittura a quelli che hanno fatto i corsi biennali (perché egli ha parlato di corsi biennali), mentre la legge parla di corsi annuali, biennali e triennali.

Se un accordo deve intervenire, evidentemente questo accordo va riferito a coloro i quali hanno perfezionato la preparazione attraverso i corsi biennali. È evidente che il problema lo proiettiamo di poco tempo se assumiamo di accettare la tesi del Governo. Vorrei pregare il Relatore di rendersi conto, obiettivamente, che, anche se è preso da tanto entusiasmo di solidarietà per i giovani operai, allo stato delle cose il sostenere la seconda categoria non solo non è possibile, ma determinerebbe una situazione del tutto particolare all'interno dell'ambiente operaio degli arsenali, dove, sappiamo tutti, vi sono operai che hanno mansioni di seconda categoria e sono inquadrati nella terza. Se avessimo la possibilità di salvare, in un sol colpo, l'una e l'altra situazione ovviamente il problema non si sarebbe neppure posto. Ma molto bene ha fatto il Governo ad imporselo, anche in relazione alle possibilità di bilancio, che ci invitano ad essere molto più rigidi sulle richieste che ci vengono avanzate dalle varie categorie.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Con sincera amarezza, signor Presidente, debbo rilevare che nel caso io insistessi, ricadrebbe sulle mie sole spalle, la responsabilità del rinvio, pur sapendo che quegli operai non hanno da tempo né la seconda, né la terza, né la quarta categoria.

Non voglio prendermi tale responsabilità, perché comprendo benissimo che sia il mio emendamento che quello preannunciato dall'onorevole D'Ippolito farebbero ineluttabilmente tornare il provvedimento oggi al nostro esame dinanzi alla V Commissione Bilancio. Ciò premesso non ho davanti a me altro che due strade: la accettazione definitiva del provvedimento, secondo le mie aspirazioni o la caduta, persino, di quell'invito che facevo attraverso l'ordine del giorno. Quindi rimarrei totalmente sconfitto e con l'amarezza di non aver raggiunto alcun risultato in tutto questo lungo periodo di tempo. Quindi clamorosamente sconfitto ed a danno degli operai. Mi creda, signor Presidente, non mi sento proprio di assumermi questa responsabilità a danno di altri. Fossi solo io il danneggiato, la prenderei a cuor leggero perché sarei soltatnto io a subire le conseguenze. È per questo motivo, signor Presidente, che sono convinto di aver sostenuto cosa giusta; ed è per questo motivo che chiedo all'onorevole D'Ippolito di non insistere perché una volta rimesso il provvedimento all'Assemblea se ne riparlerebbe fra un anno. Ed al danno avremmo anche l'aggiunta della beffa. È una mia opinione personale e, pertanto, accetto la esortazione del signor Presidente, che così cortesemente mi ha voluto rivolgere l'invito.

Ritiro, pertanto, la mia proposta di emendamento e mi riservo di trasformarla in un ordine del giorno che presenterò al termine della seduta.

D'IPPOLITO. Mantengo gli emendamenti proposti e desidero motivarne la ragione. Si sostiene che per ogni provvedimento che comporta variazioni di cifra occorre il parere di altra Commissione. Benissimo: sollecitiamo, allora la V Commissione Bilancio ad esprimere questo parere. Se gli allievi operai hanno atteso sino ad oggi, credo che siano disposti ad attendere ancora un po' di tempo, certamente comunque meno lungo di quello sino ad ora trascorso; pur di avere, però, un provvedimento organico, che sia veramente adeguato alle loro aspirazioni. E sostengo questa mia tesi per due motivi: in primo luogo perché, ritengo che questa sia la strada giusta e ne sono, anzi, profondamente convinto; secondo: non ho preoccupazione alcuna di far torto agli allievi operai, nel sen-

so che non esprimo soltanto un giudizio di natura personale, ma il parere degli allievi operai che ho interpellato, circa la questione, anche recentemente. Come credo molti dei presenti sanno, anche di recente si è tenuta un'assemblea degli allievi operai in cui è stato votato un ordine del giorno che chiede appunto le cose che ora io sto prospettando.

La decisione, ovviamente, spetta al Parlamento; non è da escludere, da parte nostra, un rischio; non vogliamo però, noi membri comunisti di questa Commissione, tirarci indietro in alcun modo. Resta l'unico fatto importante che gli operai sollecitano: un provvedimento di legge che sia adeguato al senso di giustizia e che corrisponda alle loro esigenze. Credo che abbiano ragione ed è il motivo, questo, per cui insistiamo sulla nostra proposta di emendamento, anche se questo comporta il parere di altra Commissione, anche se può comportare il rischio che il provvedimento oggi in esame debba essere di conseguenza rimesso all'esame dell'Assemblea.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo nel dare atto all'onorevole Relatore della sensibilità dimostrata, esprime anche il proprio parere sui sette punti dell'emendamento presentato dall'onorevole d'Ippolito. Circa il primo, quello cioè che si riferisce alla soppressione dell'inciso « in relazione alle esigenze del servizio », il Governo osserva che la finalità del provvedimento è duplice: la prima di questa finalità è quella di consentire al più presto possibile, l'assunzione in organico degli allievi operai che hanno superato la prova e la loro immissione negli stabilimenti militari, considerando che l'età media degli operai in stato di servizio presso gli stabilimenti si aggira sui 47 anni.

Il blocco dei licenziamenti di questi ultimi anni, in particolare la legge n. 90, hanno impedito il rinsanguamento, il ringiovanimento dei quadri.

D'IPPOLITO. Il blocco delle assunzioni !

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Comunque, dicevo, all'emendamento che propone di sostituire le parole « di terza categoria », con le parole « di seconda categoria », il Governo è contrario. Quanto al terzo emendamento che propone la soppressione delle parole « fino al limite massimo di 300 unità per ogni Forza armata », anche per questo il Governo è contrario, perché non a caso è stato stabilito un limite massimo di 300 unità per ogni Forza armata, annualmente acquisibile, ma soltanto sulla base di un'esperienza fatta stabilimento per stabilimento, con criteri unici. Limite tanto più necessario se si considera che, come disse anche il Presidente, entro il prossimo anno noi dovremmo, con decreto ministeriale, sentita la Commissione ministeriale, predisporre un piano equilibrato di ridimensionamento degli stabilimenti. Con il previsto limite massimo di 300 unità, in quattro, cinque anni, gli stabilimenti militari riusciranno ad integrare con forze giovanili, nuove, i vuoti verificatisi abbondantemente negli ultimi anni.

Circa la proposta sostituzione del secondo comma per consentire un termine nella presentazione delle domande, il Governo si dichiara contrario, facendo osservare che, in tanto si è addivenuti alla necessità di predisporre con legge la richiesta della domanda, in quanto non altrimenti si potrebbe fare se non sollecitando l'aspirante alla domanda stessa.

È anche contrario all'abolizione del terzo comma e del quarto e così pure all'ultimo emendamento che propone la soppressione al comma quinto delle parole « per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 600 per l'Esercito e di 800 per la Marina ». E, ciò, per quanto già precedentemente illustrato. Cioè, praticamente, tutti quanti gli allievi operai in servizio saranno sistemati a seguito dell'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda la giusta preoccupazione del Presidente, il richiamo agli adempimenti regolamentari e costituzionali, cioè, pare al Governo che, allo stato, essendovi già un parere favorevole sul testo del disegno di legge, così come è stato già emendato dal Governo, si possa approvare questo testo dopo aver ricevuto il parere della I Commissione. Quando, invece, fossero approvati gli emendamenti suggeriti dal collega onorevole d'Ippolito, noi necessariamente, per il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e in base al Regolamento della Camera, dovremmo, tramite la cortese e responsabile valutazione del Presidente, rimettere il nuovo testo alla V Commissione Bilancio. Tutto fa pensare che, date le attuali condizioni del bilancio, noi saremmo costretti a rinviare per parecchi mesi, senza neppure avere la certezza del parere favorevole da parte della Commissione Bilancio e Partecipazioni statali.

E perciò il Governo, convinto che si debba con legge procedere a questo fondamentale riassetto del settore in base a precise dispo-

sizioni di carattere sociale, prega la Commissione di voler approvare l'articolo 8.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 8 nel testo del disegno di legge:

ART. 8.

« In deroga al disposto dell'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 4 della presente legge negli ultimi due anni scolastici, possono, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di ruolo di 3ª categoria dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino all'80 per cento delle vacanze esistenti nella categoria stessa nel ruolo organico degli operai di ciascuna Forza armata al 30 giugno di ogni anno.

Il numero dei posti da conferire per ciascun mestiere e le sedi di servizio, sono stabilite con determinazione ministeriale da pubblicarsi negli stabilimenti e officine sedi di scuole allievi operai.

Le nomine sono disposte secondo graduatorie compilate per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso a avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo.

Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti e officine militari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ultimato i corsi da non oltre un triennio possono essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza fino a copertura di tutti i posti di operaio di terza categoria che risultino vacanti nel ruolo alla data anzidetta ».

Il Governo, sciogliendo la sua riserva relativamente al problema dell'inquadramento degli allievi operai nella seconda categoria, propone un nuovo testo di cui do lettura e che, essendo stati preannnunciati alcuni emendamenti, porrò in votazione per divisione:

ART. 8.

Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici possono, a domanda, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza, fino al limite massimo annuo di 300 unità per ogni Forza armata.

L'assunzione ha luogo in uno o più volte nel corso dell'anno per il numero dei posti, le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio stabiliti con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione è fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneità che danno titolo all'assunzione.

Le nomine sono disposte nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza previo saggio teorico-pratico.

Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato al primo comma, saranno tenuti scoperti nella quarta categoria ed eventualmente nella seconda e nella prima tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria.

Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi in data non anteriore al 1° giugno 1961, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 600 per l'Esercito e di 800 per la Marina.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Circa il primo comma, mi pare che dicendo: « Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici... ecc. », si possa avere l'impressione che, esaurito il problema degli ultimi due anni scolastici, le assunzioni per coloro che avranno l'attestato negli anni successivi non si sappia più come farle !

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Basta mettere « ...e successivamente... » !

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. È quanto intendevo proporre, per far sì che anche successivamente agli ultimi due anni, ci sia lo stesso criterio di assunzione. Ed è come penso fosse l'intendimento del Governo nel presentare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ho compreso la preoccupazione dell'onorevole Relatore. Mi devo, tuttavia, rifare a una disposizione che è già stata discussa qui; cioè il fatto di attenersi

all'attestato di buon rendimento degli ultimi due anni è un facilitare la condizione. Quella che ella esprime, onorevole Leone, è un'altra preoccupazione e non è posta in riferimento ai due anni. In sostanza, il Governo e noi che aderiamo alla tesi, accoglie il principio che i corsi siano di tre anni, ma che ai fini dell'assunzione basta aver sodisfatto alla frequenza del corso negli ultimi due anni: « Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici possono... » ! Quindi, negli ultimi due anni scolastici. Cioè, se il corso era di tre, basta l'attestato conseguito negli ultimi due anni. È una concessione.

La preoccupazione del Relatore non è in relazione a questa parte. Lei la deve formulare !

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La mia è un'altra preoccupazione. Che ogni anno, cioè, si possa dare un attestato. All'articolo 4, infatti, noi abbiamo stabilito che soltanto alla fine dei corsi si può dare l'attestato.

PRESIDENTE. Ricordo che si disse: per coloro che hanno frequentato per tre anni usiamo questo beneficio; sono sufficienti due anni a rendere concreta la prospettiva di assunzione.

Invece, la sua preoccupazione, onorevole Relatore, non riguarda, ripeto, questa parte qui e che io posso condividere. Lei si preoccupa che dopo non si possa avere la stessa cosa ! Non condivido, però, questa sua preoccupazione. Vediamo, infatti, cosa dice l'articolo 4, primo comma: « Agli allievi operai che, ultimati i corsi, superino le prove stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 2, è rilasciato un attestato di idoneità all'esercizio del relativo mestiere ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo che il chiarimento, necessario dopo le osservazioni fatte dal collega onorevole Leone, stia nel richiamarsi al nuovo testo: articolo 4 e articolo 2 (che è richiamato a sua volta dall'articolo 4). L'articolo 2 l'abbiamo modificato. L'articolo 4 dice che agli allievi operai che, ultimati i corsi superino le prove stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 2, è rilasciato un attestato di idoneità all'esercizio del relativo mestiere. L'articolo 2 dice che l'istituzione delle scuole allievi operai è disposta con decreto del Ministro per la difesa. Con decreto del Ministro della difesa sono altresì stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi, nonché, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i programmi dei corsi.

Così stando le cose, quando nell'articolo 8 si dice: « Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 », resta fermo che l'articolo 4 presuppone che sia stata stabilita la durata dei corsi medesimi. Il Governo non si oppone ad una eventuale formulazione che, senza modificare la sostanza...

PRESIDENTE. L'onorevole Leone aveva scritto: « In deroga al disposto dell'articolo 5 del 5 marzo 1961, gli allievi che abbiano conseguito l'attestato di idoneità negli ultimi due anni scolastici... ».

LEONE RAFFAELE, *Realotere*. Perfetto, signor Presidente. Sono dinanzi a noi due problemi...

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Basta indicare: che abbiano conseguito o che conseguano successivamente...

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Perfetto, si è voluto prima di tutto chiarire la situazione di coloro che hanno espletato i corsi e tale esigenza è sodisfatta nel secondo alinea del primo comma dell'articolo 8. Cioè, in quei due ultimi anni, i corsi finiti e quindi conclusi con un attestato, danno diritto ad entrare,... ecc. Successivamente, cosa avviene in questi ultimi due anni ? Non si vuole che coloro che conseguono titolo di idoneità alla fine dei corsi abbiano una loro prospettiva ?

PRESIDENTE. Possiamo dire: « Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità negli ultimi due anni scolastici... ».

D'IPPOLITO. Potremmo sopprimere la espressione « negli ultimi due anni... ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. O si mette: « dall'anno scolastico 1962 in poi », o si toglie « negli ultimi due anni »; oppure si mette: « negli ultimi due anni e successivamente ».

PRESIDENTE. E allora diciamo: « e successivamente ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore onorevole Leone Raffaele:

Al primo comma del nuovo testo proposto dal Governo dell'articolo 8, aggiungere le parole: « e successivamente », *dopo le parole*: « negli ultimi due anni scolastici ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « in relazione alle esigenze di servizio », proposto dall'onorevole D'Ippolito.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole D'Ippolito tendente a modificare le parole: « terza categoria », con le parole: « seconda categoria ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole D'Ippolito.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole D'Ippolito soppressivo delle parole: « fino al limite massimo di 300 unità per ogni Forza armata ».

(*Non è approvato*).

Comunico, pertanto, che il primo comma dell'articolo 8 resta così formulato:

« Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici e successivamente, possono, a domanda, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza, fino al limite massimo annuo di 300 unità per ogni Forza armata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 8 nel testo proposto dal Governo:

« L'assunzione ha luogo in una o più volte nel corso dell'anno per il numero dei posti, le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio stabiliti con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione è fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneità che dànno titolo all'assunzione ».

L'onorevole D'Ippolito ha presentato un emendamento sostitutivo del comma con il seguente testo:

« Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta dalla fine del corso. Per gli allievi che prestano servizio militare il termine è di trenta giorni dalla data di cessazione di detto servizio ».

Vorrei far rilevare all'onorevole D'Ippolito che chi ha interesse a rimanere nell'Amministrazione militare lo dovrebbe dire mentre è in servizio. L'interessante è che sia informato. Ma non possiamo consentire che l'Amministrazione militare attenda la cessazione del servizio militare. Per ogni anno di corso viene ridotto il servizio militare, sì, ma praticamente l'Amministrazione potrebbe attendere un anno e mezzo, per coprire determinati posti. Facciamo l'ipotesi che si tratti di 20, 30 o 50 unità in un arsenale; l'amministrazione rimarrebbe legata. Per quale motivo?

In ogni caso, l'interessato, militare o civile che sia, è in condizioni di dire se preferisce rimanere con l'amministrazione civile o andare altrove.

D'IPPOLITO. Si potrebbe allora usare la dizione: « È prorogato » e ciò in considerazione del fatto che alcuni allievi, ultimato il corso ed in attesa della legge, non sono a conoscenza dei termini.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se leggiamo bene il secondo comma dell'articolo 8 abbiamo subito l'impressione di come saranno organizzate le cose. È fissato il termine utile per la presentazione delle domande; si dice: il che significa, in altri termini, che il Ministero della difesa avrà massima cura per propagandare all'interno degli stabilimenti militari i bandi di concorso. Nel dare atto al collega D'Ippolito della giusta preoccupazione manifestata, debbo dire che il Ministero della difesa si renderà comunque garante di rendere edotti gli interessati.

PRESIDENTE. In ogni caso il Ministero della difesa concede la riduzione della ferma in quanto gli operai rimangono negli stabilimenti militari. Se poi dovessero andare altrove, sarebbe veramente una sperequazione a loro vantaggio. Ma gli allievi frequentano espressamente corsi professionali di qualificazione ed hanno, pertanto, tutto l'interesse a presentare la domanda ed a rimanere. È evidente che la riduzione del servizio militare è sempre inquadrata nella prospettiva che queste unità lavorative attraverso la qualificazione rimangano a disposizione del Ministero della difesa o nella Marina o nell'Esercito.

LENOCI. Ma nel bando si dice che coloro che frequenteranno i corsi « presenteranno la domanda, ecc. ». Pertanto l'allievo che frequenta un determinato corso sa già quando esso finisce e che cosa deve fare al suo termine.

D'IPPOLITO. La mia preoccupazione non muove certamente da quanto è stato sinora sottolineato, ma da altro punto: esistono allievi i quali a parte il fatto che non beneficiano della riduzione del servizio militare in quanto stanno ora ultimandolo, hanno gà acquisito il diritto a presentare la domanda e non sono a conoscenza dei termini del bando in quanto in servizio militare. Terminato il servizio militare avranno o meno la possibilità di entrare? Si tratterà, diciamo così, di « fuoricorso » di quattro o cinque anni. Hanno compiuto già il servizio militare ma sono al di fuori degli arsenali e degli altri stabilimenti militari e pertanto possono anche non venire a conoscenza delle possiblità offerte dal Ministero della difesa. Come debbono comportarsi?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi sia consentito di esprimere parere contrario all'emendamento proposto dal collega D'Ippolito in quanto solleva un problema di limitazione a tutto danno di coloro che hanno già acquisito il diritto. Chiedo soltanto alla rapida percezione del collega D'Ippolito di comprendermi. Nel comma in esame è già fissato il diritto per coloro che abbiano già conseguito l'attestato di idoneità in questi ultimi due anni. Perché lo si vuole limitare ai trenta giorni? Perché non debbo avere il diritto di presentare la domanda quando più mi piace? Il diritto è permanente.

D'IPPOLITO. Ma all'articolo 8 si dice: « È fissato il termine utile per la presentazione delle domande ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Si tratta di tutt'altra cosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole D'Ippolito al comma secondo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Ne do lettura, avvertendo che l'onorevole D'Ippolito propone la soppressione di esso:

« Le nomine sono disposte nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza previo saggio teorico-pratico ».

DURAND DE LA PENNE. Gli allievi operai di cui trattasi al primo comma non vengono privati degli ulteriori vantaggi dalla prova teorico-pratica? Si dice infatti che hanno la possibilità di entrare solo se conseguono l'idoneità e pertanto a mio avviso si tratta di una limitazione in quanto che gli allievi che non riescono ad ottenere l'idoneità non possono entrare negli stabilimenti. Perché altri hanno la possibilità di fare il saggio teorico-pratico e loro no?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento suggerito dal Relatore onorevole Leone Raffaele è estremamente significativo in quanto dice: « e successivamente ».

DURAND DE LA PENNE. Ma al terzo comma non si dice: « che hanno conseguito l'idoneità o in mancanza secondo il punteggio che verrà assegnato »?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma non si può distaccare il terzo comma dal contesto dell'articolo.

ABELLI. E chi ha terminato la scuola e non ha conseguito il punteggio? Ha egualmente la possibilità di entrare attraverso la prova teorico-pratica?

PRESIDENTE. Ma se ha avuto per voto 1 (ammesso che il punteggio sia espresso in decimi) il problema non si pone.

ABELLI. Ci sono in questo momento molti allievi operai che hanno terminato i corsi e non hanno raggiunto il punteggio.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Qui non si può staccare il comma terzo dall'unico contesto organico che si chiama articolo 8. E, il fatto stesso che questo terzo comma consegue al prima e al secondo, ci dà ogni tranquillità al riguardo!

A meno che non si voglia far entrare chi non consegue il diploma né sia in grado di superare il saggio teorico-pratico. Questo, la Amministrazione non potrebbe, ovviamente, accettarlo!

Si metta quindi a verbale che il Ministero ritiene siano salvaguardati i diritti di coloro i quali, pur non avendo l'attestato, si trovino nella condizione, secondo il punteggio conseguito nel corso, di poter provvedere al saggio teorico-pratico!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

(*È approvato*).

Passiamo al comma quarto. Ne do lettura:

« Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato al primo comma, saranno tenuti sco-

perti nella quarta categoria ed eventualmente nella seconda e nella prima tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria ».

Un emendamento a firma dell'onorevole D'Ippolito propone la soppressione del comma.

È evidente, osservo, che con la tesi del Ministero della difesa si lascia la possibilità dell'inquadramento nella quarta categoria!

ABELLI. Teoricamente è giusto. Noi comunque, ci asteniamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento del comma nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al comma quinto. Ne do lettura:

« Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi in data non anteriore al 1° giugno 1961, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 600 per l'Esercito e di 800 per la Marina ».

Un emendamento a firma dell'onorevole D'Ippolito propone la soppressione delle parole: « per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 600 per l'Esercito e di 800 per la Marina ». Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione il comma nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Un emendamento presentato dal Governo propone il seguente comma aggiuntivo all'articolo 8:

« È fatto salvo il diritto al collocamento obbligatorio per chiamata diretta dei mutilati ed invalidi per i quali speciali disposizioni prevedono una riserva di posti. Ai fini della determinazione del numero dei posti conferibili agli anzidetti mutilati ed invalidi non va tenuto conto delle assunzioni degli allievi operai disposto in base al presente articolo ».

ABELLI. Mi chiedo se non sia possibile prevedere un'aliquota per i profughi, inserendo magari l'espressione: « o altre norme analoghe ». La legge relativa ai profughi non è ancora operante, ma in questo modo la categoria in un domani non sarebbe dimenticata.

BOLOGNA. E se non mettessimo niente!? Vi sono leggi in vigore e, ovviamente, saranno applicate in materia.

PRESIDENTE. Se non si precisa nella legge, vi potranno essere ricorsi al momento delle assunzioni. Dobbiamo, invece, mettere questo riferimento ai mutilati ed agli invalidi. Quando vi sarà la legge di proroga dei benefici riguardanti i profughi, verrà anch'essa applicata.

BOLOGNA. Se non c'è riferimento?

LENOCI. Le leggi in materia sono operanti in tutti i settori.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A cosa si ispira, quale la ragione della presentazione dell'emendamento? Si tratta della salvaguardia di un duplice interesse: non violare le disposizioni che governano, disciplinano il collocamento, per quanto riguarda il diritto al collocamento obbligatorio, e evitare, nel contempo, che questo ultimo giochi a sfavore degli interessati, perché qui non diciamo, infatti, che non va tenuto conto delle assunzioni degli allievi operai disposte in base a questo articolo.

ABELLI. Riterrei opportuno avere chiarimenti circa il meccanismo della legge per il collocamento obbligatorio.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Questo comma aggiuntivo proposto dal Governo è veramente, per me, un po' strano. Per due motivi specifici: primo, perché la prima parte di esso fa salvo il diritto al collocamento obbligatorio per chiamata diretta. Ora, di chi è fatto salvo il diritto? Degli allievi operai? No, perché proprio la seconda parte espunge questo concetto, in quanto aggiunge: « ...non va tenuto conto delle assunzioni degli allievi operai... »! E allora, non credo che domani il Ministero della difesa voglia riservare le aliquote ai mutilati, ecc., fra gli allievi. Conseguentemente, visto che non c'entra, non è un'assunzione, non possiamo introdurre...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Leone...

Quando sono inquadrati, non sono più allievi, ma sono operai, non è vero? Allora, automaticamente, se vi sono cento o duecento unità, vi è l'Associazione invalidi e mutilati

che richiede il rispetto delle aliquote. È cosa naturale. Se noi non precisiamo che su questa parte riguardante gli allievi operai che vengono inquadrati come operai, i mutilati e invalidi non hanno da rivendicare nessun diritto di aliquota o percentuale, penso che non sia pleonastico approvare un comma aggiuntivo.

D'IPPOLITO. Negli stabilimenti militari, oggi, la presenza dei mutilati e invalidi supera tutte le percentuali stabilite dalle leggi.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Aderire alla proposta del collega Abelli significa consentire che anche in sede di prima applicazione di questa legge debba consentirsi che un'aliquota sia destinata agli invalidi. Vogliamo questo? Ditelo. Il Governo non lo vuole.

LENOCI. La legge sul collocamento obbligatorio, se non vado errato, non prevede delle aliquote sulle assunzioni, ma prevede che le aziende mantengano, all'interno del complesso degli operai, una determinata aliquota. Cioè, se è vero ciò che dice il collega, che in questo momento negli stabilimenti la aliquota è superiore a quella prevista dalla legge, evidentemente nelle nuove assunzioni non si debbono immettere dei mutilati e invalidi. Ritengo, quindi, che l'emendamento sia inutile. Comunque, se invece le aliquote non vi sono, mi rifiuto di accettare un emendamento che frustrerebbe una legge, proprio nell'ambito dello Stato, a favore di determinate categorie. Siccome desideriamo che la legge venga rispettata, per gli invalidi, anche nell'ambito delle aziende dello Stato, ma venga rispettata non come assunzioni ma come aliquota complessiva, noi siamo contrari a questo emendamento.

PRESIDENTE. Evidentemente il Governo, prima di presentare questo emendamento, che non toglie nulla agli allievi operai, deve aver seriamente pensato, anzi ha voluto prendere tutte le precauzioni perché non venisse frustrato questo suo desiderio di vedere inquadrati al cento per cento questi giovani che hanno frequentato i corsi. L'onorevole Guadalupi, ad ulteriore precisazione, ha comunicato che un centinaio passano per concorso durante il 1964; ottocento sarebbero gli altri. Quindi rimarrebbero pochissime unità, ammesso che ci siano ancora, in attesa di occasioni di lavoro nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

Forse l'onorevole D'Ippolito si riferisce alla situazione dell'arsenale di Taranto, ma non conosce la situazione di altri stabilimenti militari. Le norme riguardano tanto gli stabilimenti militari della Marina quanto quelli dell'Esercito. Quello che il Governo propone non danneggia la sostanza sulla quale, da varie sedute, stiamo dibattendo per trovare la soluzione più idonea. Non vedo perché non si debba accettare un emendamento aggiuntivo all'articolo 8, da parte del Governo. Evidentemente il Governo ha elementi che gli sono stati forniti dagli uffici competenti: una documentazione, quindi, più sicura e più certa delle nostre informazioni. E se chiede di inserire questo emendamento, lo fa proprio a tutela degli interessi generali: vedere inquadrati gli allievi operai.

LEONE RAFFAELE, *Relatore.* Mi perdoni, onorevole Presidente, non è che io non condivida quanto l'Amministrazione ha suggerito. Mi sono permesso di fare l'osservazione proprio sul piano della stesura dell'articolo, poiché esso, così com'è presentato, pone in antitesi due concetti, apodittici per se stessi. Il primo è il ripetere un fatto normale nella legislazione italiana, cioè tutti i titoli preferenziali per l'assunzione; il secondo esclude, per questo caso specifico degli allievi operai, precisamente il rispetto di questa norma generale.

Che cosa significa? Una delle due: o si dice una cosa o l'altra.

DURAND DE LA PENNE. Se entrano ottocento persone, di mutilati e invalidi ne dovranno entrare secondo quanto stabilisce la legge.

LENOCI. Non è vero che la legge preveda che su ottocento operai, dieci debbono essere mutilati o invalidi. Quando sono assunti dieci operai, la legge fa i conti: tanti sono gli allievi operai, ecc.

LEONE RAFFAELE, *Relatore.* Vi sono delle leggi sui mutilati e invalidi di guerra e di servizio che si regolano a quel modo; ma la legge per invalidi e mutilati civili e per i profughi, stabilisce che ogni aliquota di assunzione comporta un'assunzione di aliquote particolari per invalidi civili e per i profughi. Quindi, non tutte le leggi sono come lei dice. Vuole specificare che se si debbono assumere cinquanta persone, deve essere assunto un mutilato o invalido civile: appunto uno ogni cinquanta persone. E appunto questa legge, di cui purtroppo mi sento padre, e che non so se si stia attuando in Italia, stabilisce che ogni sei mesi si controlli tutto per vedere se vengono osservate le norme sulle aliquote. Non accederei quindi completamente al suo pensiero, che cioè basta che si stia nell'ambito generale dell'azienda, e poi tutto va bene.

Proprio perché vuol prevenire la preoccupazione da me espressa, il Ministero ha formulato quell'articolo. E nello spirito io lo condivido, perché non si può pensare che fra gli allievi operai si assumano invalidi e mutilati di qualunque tipo.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei chiarire che, in base alle leggi vigenti, nel numero dei posti d'organico del Ministero della difesa, a qualunque livello, è riservata un'aliquota del 14 per cento, che deve essere messa a disposizione degli invalidi o mutilati, ecc. Lo scopo di questo emendamento aggiuntivo è quello di tendere a salvaguardare la duplice necessità di evitare che l'ingresso nell'organico dei 1.400 operai nuoccia e lasci al di sotto del 14 per cento l'aliquota assegnabile costantemente per l'organizzazione dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica; sicché, essendo anche valida la seconda preoccupazione che abbiamo, di esitare tutti o quasi tutti i 1.400 aventi diritto all'ingresso, per non violare né il principio, né la norma, in sede esecutoria, abbiamo presentato questo emendamento: il che rafforza la tesi esposta dal collega Abelli e quella esposta dal collega Leone :la salvaguardia di una norma in sede esecutoria. Ecco perché il Governo insiste su questo emendamento.

DURAND DE LA PENNE. Noi procediamo ad un aumento d'organico e diciamo che non accettiamo il quattordici per cento. Cosa avviene ?

ABELLI. Ritengo che l'articolo così come è formulato, può prestare il fianco ad equivoci. Si potrebbe pertanto dire: « È fatto salvo il diritto alle aliquote di collocamento per chiamata diretta ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non credo si possa accettare il criterio della modifica del diritto. Siccome noi vogliamo attestarci su posizioni che in linea di principio rispettino la costituzione e le leggi organiche dello Stato e vogliamo salvare nel contempo un principio di ordine morale e legale, nel momento in cui faranno ingresso le nuove energie non dobbiamo ledere il diritto di coloro che possono entrare o sono entrati in virtù di altre disposizioni. La interpretazione giuridica non può disgiungere da questo concetto e da questa ispirazione morale che il Governo ha tenuto presente proponendo, appunto, l'emendamento all'articolo 8.

PRESIDENTE. L'onorevole Leone vorrebbe presentare un emendamento di forma. In luogo di « è fatto salvo il diritto della chiamata di mutilati ed invalidi », vorrebbe che il comma aggiuntivo fosse di questo tenore: « ai fini della determinazione dei posti conferiti ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo non fa una questione di forma, ma il punto in luogo della virgola è estremamente significativo: il punto salvaguarda il duplice diritto, la virgola no.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Governo e di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 8 resta, pertanto, così formulato:

« Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici e successivamente, possono, a domanda, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza, fino al limite massimo annuo di trecento unità per ogni Forza armata.

L'assunzione ha luogo in una o più volte nel corso dell'anno per il numero di posti, le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio stabiliti con determinazione ministeriale. Con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione è fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneità che hanno titolo all'assunzione.

Le nomine sono disposte nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del concorso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza previo saggio teorico-pratico.

Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato al primo comma, saranno tenuti scoperti nella quarta categoria ed eventualmente nella seconda e nella prima tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria.

Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi in data non anteriore al 1° giugno 1961, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale

nel limite massimo di 600 per l'esercito e di 800 per la marina.

È fatto salvo il diritto al collocamento obbligatorio per chiamata diretta dei mutilati ed invalidi per i quali speciali disposizioni prevedono una riserva di posti. Ai fini della determinazione del numero di posti conferibili agli anzidetti mutilati ed invalidi non va tenuto conto delle assunzioni degli allievi operai disposte in base al presente articolo.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo del disegno di legge.

Per i giovani, assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 4 della presente legge, la durata della prestazione del servizio militare di leva è ridotta di due mesi per ogni anno di frequenza presso le scuole allievi operai.

Avverto che sono stati presentati due emendamenti; il primo, dell'onorevole Messe, è soppressivo dell'articolo. V'è poi l'emendamento presentato dal relatore onorevole Leone che aggiunge le parole: « e comunque per non oltre sei mesi. Negli anni di frequenza non sono contemplati quelli ripetuti », dopo le parole « presso le scuole allievi operai ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario all'emendamento Messe e fa proprio l'emendamento presentato dall'onorevole Relatore.

MESSE. L'articolo 9 del disegno di legge in esame prevede per i giovani, assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 4 del presente disegno, la riduzione del servizio di leva di due mesi per ogni anno di frequenza presso le scuole allievi operai. Secondo la relazione tale concessione trae origine dalla considerazione che i giovani suddetti avendo ricevuto a cura delle Forze armate una istruzione professionale qualificata per le esigenze delle stesse Forze armate e avendo prestato servizio presso stabilimenti militari, possono essere ritenuti già degli specializzati il cui effettivo impiego negli enti militari di incorporazione può avvenire dopo periodi ridotti di addestramento. L'agevolazione dovrebbe costituire inoltre un ulteriore incentivo alla frequenza delle scuole allievi operai. L'onorevole Guadalupi ed altri avevano presentato il 3 luglio ultimo scorso la proposta di legge n. 183 relativa alla nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa. Due mesi dopo, e precisamente l'11 ottobre 1963, è stato presentato dal ministro della difesa Andreotti, di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, un disegno di legge (numero 572) che tratta lo stesso argomento oltre a quello relativo all'ordinamento delle scuole allievi operai delle Forze armate. Come ricorda la relazione al disegno di legge, primo capoverso, tali scuole almeno per la Marina militare, non costituiscono una novità in quanto esistono fin dal 1895. Si tratta in definitiva di ordinare tali scuole e provvedere anche per l'esercito e l'aeronautica. Ma la grande e veramente sorprendente novità è nell'articolo 9 del disegno di legge in esame. Finora mai nessuno e nemmeno i rappresentanti del P.S.I. nella proposta n. 183 avevano mai pensato ad introdurre nella revisione di un ordinamento scolastico, il principio della riduzione della ferma, come invece viene proposto nel disegno di legge, auspice proprio il Ministro della difesa cui è pure ben nota la deficienza di specializzati nei ranghi delle Forze armate.

È una innovazione che merita particolare attenzione ed io vorrei sapere dal Rappresentante del Governo: in primo luogo, cosa è avvenuto dal 3 luglio all'11 ottobre per indurre il Governo ad introdurre l'articolo 9 nel suo disegno di legge; in secondo luogo se non ritenga, favorendo gli allievi operai specializzati delle scuole delle Forze armate, commettere una grave discriminazione nei confronti degli allievi operai specializzati che frequentano con pari impegno e sicuramente con maggiore sacrificio, dato il trattamento loro riservato, gli innumerevoli corsi di specializzazione attualmente in funzione in Italia, come per esempio presso il Centro di formazione professionale della Montecatini, dell'E.N.I., dell'I.R.I. e presso i centri di rieducazione professionale del Fondo sociale europeo; in terzo luogo se non ritenga contraddittoria la deficitaria situazione degli specializzati nelle Forze armate con la riduzione di ferma proprio degli specializzati preparati dalle scuole delle Forze armate; in quarto ed ultimo luogo se questo particolare motivo di riduzione di ferma, di cui sento parlare per la prima volta e con il quale si ripristinano le ferme differenziate della vecchia legge sul reclutamento abrogate a suo tempo per gli inconvenienti cui davano luogo, è già sanzionato nella nuova legge sul reclutamento approntata dal Ministero e sulla quale la Commissione parlamentare dovrà dare il suo parere consultivo.

In merito, è inoltre, da considerare che vengono alle armi migliaia di giovani che,

per essere degli specializzati abilitati nelle scuole civili, sono impiegati negli enti militari di incorporazione solo dopo un mese di addestramento. E ciò perché mancando gli specializzati a lunga ferma, si cerca di sopperire a questa deficienza utilizzando presso i reparti al più presto e più a lungo possibile gli specializzati di leva.

Trattasi di circa 30 mila uomini per ogni contingente di leva. Se si concede la riduzione di ferma ai provenienti dalle scuole delle Forze armate perché sono prontamente impiegabili, il provvedimento dovrebbe logicamente estendersi a coloro che provengono dalle scuole civili e che, offrendo le stesse possibilità di prestazioni, sono attualmente prontamente impiegati.

Non estendere tale agevolazione sarebbe ingiusto, ma estenderla significherebbe la parziale paralisi delle possibilità di funzionamento e del livello di efficienza delle unità.

La realtà è che l'Esercito ha bisogno di specializzati per poter vivere ed operare, e finora, non potendo disporre a sufficienza di specializzati a lunga ferma, ha dovuto fare ricorso agli specializzati di leva, ma lo ha fatto a suo rischio in quanto trattasi di un compromesso qualitativo e quantitativo.

La riduzione della ferma da diciotto a quindici mesi, riducendo a sua volta di tre mesi l'utilizzazione degli specializzati di leva, ha già inferto un grave colpo alla efficienza dell'Esercito. Ed è chiaro che ogni provvedimento inteso a ridurre ulteriormente la ferma degli specializzati non potrebbe che peggiorare la già difficile situazione.

Approvando l'articolo 9 si verrebbe ad accettare l'assurdo che, mentre da una parte l'Esercito ricorre a ripieghi per affrontare la grave crisi degli specializzati, quali l'utilizzo degli specializzati di leva, e da anni invoca un provvedimento di legge per il reclutamento di volontari a lunga ferma – il relativo schema di disegno di legge gira ancora per i vari uffici mentre urge la sua presentazione al Parlamento – con l'attuale provvedimento si verrebbe a ridurre la ferma proprio di quegli specializzati che le Forze armate vogliono creare per le proprie necessità.

Concedere la riduzione di ferma quale incentivo costituisce inoltre una innovazione nella storia del reclutamento.

Stando alla vecchia legge, la riduzione di ferma, come anche le esenzioni previste dalla legge ancora in vigore, si ispirano a criteri di politica demografica, a criteri equitativi in materia di bisogno, a criteri di riconoscenza verso le famiglie dei Caduti in guerra ed ai menomati per cause di servizio militare, al contrario infine di favorire i fratelli consanguinei di militari che si trovano sotto le armi, a criteri cioè sempre accettati e che possiamo ancora mantenere in vita.

Queste considerazioni spiegano il motivo per cui ho chiesto l'abrogazione dell'articolo 9 !

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Per quanto riguarda l'intervento del collega onorevole Messe, ho già detto, svolgendo la relazione generale, quali sono stati i veri motivi che hanno ispirato l'articolo 9. Non disconosco che vi sono serie preoccupazioni. Però, mi pare che si possano superare, per i seguenti motivi: primo – in contrasto con la tesi sostenuta dal collega onorevole Messe, che cioè si verrebbe a depauperare l'Esercito, o l'Aviazione, o la Marina, proprio nel gruppo degli specializzati, affermo che attraverso questa riduzione della ferma a giovani che si specializzano, si viene a dare la certezza che almeno un gruppo di specializzati viene preparato direttamente dalla Difesa e non nell'ambito generale, universale, degli specializzati preparati da altri ! Quindi mi pare sia proprio questo articolo predisposto per venire incontro alle esigenze messe in rilievo, secondo me molto bene, dallo stesso collega onorevole Messe; secondo – abbiamo già, in certo modo, ridotto le chiamate, gli incentivi per gli allievi operai, legandoli alla terza categoria. Ora, se è vero, come è vero, che in realtà, un migliore trattamento viene riservato ad altri cittadini che eseguono corsi presso l'industria privata e parastatale (in particolare quelli dell'I.R.I., il quale ultimo assicura anche l'assunzione degli allievi che prepara), che trattano meglio quegli istituti i quali preparano i propri allievi, addirittura diventerebbe difficile trovare allievi operai che frequentino queste scuole togliendo anche questo modesto beneficio.

Quindi, credo sia urgente confermare il beneficio previsto in questo articolo del disegno di legge in esame. Però, nel confermare – ecco il significato del mio emendamento ! – non si vuole premiare chi, seguendo i corsi, non vuole fare il servizio militare. Ecco perché, con il mio emendamento, si impedisce si vada oltre i sei mesi come riduzione della ferma.

Per questi motivi, non volendo sviluppare quanto già detto in argomento la volta scorsa, ritengo sia valido il concetto espresso dalla formulazione dell'articolo 9 del disegno di legge con le limitazioni da me suggerite nell'emendamento proposto.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, mentre dichiara di essere d'accordo sul nuovo testo proposto, ritiene di non poter accettare l'emendamento presentato dal collega onorevole Messe, anche se ne apprezza le ragioni che sono state addotte in questa sede. Il Governo si richiama essenzialmente, più che alle proposte di parlamentari che al momento in cui sorgeva il problema dell'ordinamento delle scuole allievi avevano fatto presente la cosa, anche se non fu inserita nel testo della legge, al suo schema di disegno di legge e a quanto ampiamente motivato nella relazione. Si tratta effettivamente di un'agevolazione che si concede a chi ha acquisito diritti, a chi ha dato prova di fedeltà al paese, alle istituzioni democratiche, alle Forze armate, a chi si è specializzato già per diversi anni, partecipando attivamente ai corsi, e nello stesso tempo si innovano i sistemi di reclutamento, proprio perché di questo il legislatore ha dato mandato al Ministero della difesa. Credo che, allorquando il Presidente della Commissione consultiva prevista dalla legge-delega, dovrà discutere lo schema di decreto presidenziale che è stato già approvato dal Consiglio superiore delle Forze armate che riguarda la disciplina dei nuovi esoneri, in quella sede le osservazioni fatte qui dal collega onorevole Messe potranno essere ribadite e riprese. Mi pare che il Presidente della Commissione non troverà difficoltà a porre anche in evidenza, in quella occasione, questa esigenza a cui tiene moltissimo il Ministero della difesa. Faccio presente, a conforto della tesi del Ministero, che tutte le organizzazioni sindacali e tutti gli allievi operai, parte dei quali sono stati recentemente da me visitati, hanno dimostrato una maggiore sensibilità rispetto a questo problema, anche se si spiegano le ragioni d'interesse personale, nel quadro di una nuova politica sociale che, nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, si va da diverso tempo delineando. Pertanto il Ministero conferma la sua contrarietà all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Messe, insiste nel mantenere l'emendamento soppressivo?

MESSE. Certamente.

PRESIDENTE. Do lettura del testo originario dell'articolo 9, avvertendo che se verrà approvato, la Commissione dovrà anche deliberare sull'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Leone.

« Per i giovani, assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 4 della presente legge, la durata della prestazione del servizio militare di leva è ridotta di due mesi per ogni anno di frequenza presso le scuole allievi operai ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Leone Raffaele all'articolo 9, di cui do lettura (dopo le parole: « allievi operai»): « ... e comunque per non oltre sei mesi. Negli anni di frequenza non sono computati quelli eventualmente ripetuti ».

(*È approvato*).

L'articolo 9 resta pertanto così formulato:

« Per i giovani, assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 4 della presente legge, la durata della prestazione del servizio militare di leva è ridotta di due mesi per ogni anno di frequenza presso le scuole allievi operai e comunque per non oltre sei mesi. Negli anni di frequenza non sono computati quelli eventualmente ripetuti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« Sono convalidati i pagamenti per contributi di frequenza agli allievi nonché per i compensi al personale direttivo, insegnante e di segreteria effettuati in relazione ai corsi allievi operai già svolti, od in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stabilimenti e le officine militari.

La convalida è concessa nel limite degli importi risultanti dall'applicazione ai predetti corsi delle norme della presente legge, fatta eccezione per i corsi di perfezionamento per i quali il contributo di frequenza può essere riconosciuto nella misura massima di lire 600 giornaliere fino al termine dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« L'onere di lire 143.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio

1963-64 sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 110 (lire 33.500.000) e 145 (lire 110.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Avverto che il Governo presenta un nuovo testo che reca l'indicazione della copertura finanziaria anche per l'anno 1964-65. Ne do lettura:

ART. 11.

All'onere di lire 143.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 110 (lire 33.500.000) e 145 (lire 110.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio.

All'onere, di pari importo, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1964-65 si farà fronte mediante uguali riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 110 e 145 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

D'IPPOLITO. La mia parte si astiene per un motivo di conseguenzialità alle premesse già illustrate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Comunico che sono stati presentati due ordini del giorno: uno dal deputato Leone Raffaele, l'altro dal deputato Abelli.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Leone Raffaele:

« La Commissione Difesa, nell'approvare il disegno di legge n. 572, concernente "Scuole allievi operai delle Forze armate"; riconosciuta la necessità che i giovani che frequentano con esito favorevole i corsi allievi operai, siano inquadrati in una categoria di mestiere che tenga conto della qualificazione professionale raggiunta; rilevato che numerosi operai di terza categoria sono adibiti da tempo a mansioni di categoria superiore, percependo il trattamento economico previsto dall'articolo 14 della legge n. 90, invita il Governo a predisporre, in occasione della emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge delega n. 1862 del 12 dicembre 1962, per il riordinamento dei servizi della difesa, opportune norme intese a consentire il passaggio nella seconda categoria degli allievi operai che abbiano superato i corsi svolti sino al 1961 e quelli che saranno svolti a partire dal 1962, nonché degli operai di terza categoria addetti a mansioni di categoria superiore, e ad emanare, nel più breve tempo possibile, la tabella dei mestieri prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

In sostanza, l'onorevole Leone viene a porre una serie di richieste, non solo per gli allievi operai ma anche per quelli che hanno già mansioni di seconda; e invita il Governo a emanare la tabella dei mestieri. Anche questo è importante, perché vi è una certa incertezza in ordine all'individuazione dei mestieri, il che porta a situazioni di disagio nell'ambito delle categorie salariali.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Abelli:

« La Commissione Difesa, nell'esaminare il disegno di legge n. 572, relativo alle scuole allievi operai delle Forze armate; considerato che è emersa dalla discussione una diversa capacità delle varie scuole ad addestrare gli allievi operai ed una utilizzazione degli operai negli stabilimenti militari a mansioni di categoria superiore a quella nella quale sono inquadrati e per la quale percepiscono la paga, invita il Governo: 1) ad ammodernare le scuole che non siano adeguatamente organizzate; 2) a predisporre con urgenza provvedimenti idonei ad eliminare l'ingiustizia che si verifica nei confronti degli operai, la quale è, evidentemente, conseguente ad organici non rispondenti alle esigenze di una azienda moderna, provvedimenti che consentano altresì l'inquadramento degli allievi operai, alla fine dei corsi completi, nella seconda categoria, essendo questa la categoria corrispondente alle capacità dagli stessi acquisita ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è interamente d'accordo sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole Leone Raffaele; quanto all'ordine del giorno Abelli, lo accoglie a titolo di raccomandazione.

ABELLI. Mi dichiaro sodisfatto e non insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

D'IPPOLITO. Noi siamo favorevoli all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Leo-

ne Raffaele tenendo come premessa che la legge sia approvata così com'è e ferma restando la nostra riserva sull'inserimento per la seconda categoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lui presentato?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Leone Raffaele.

(*È approvato*).

Comunico che il seguito della discussione è rinviato in attesa del parere della I Commissione permanente.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI